

Sentenza: 11 aprile 2008 n. 95

Materia: organizzazione amministrativa delle Regioni e delle Province autonome

Limiti violati: dedotti l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Esito: illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata

Estensore nota: Cesare Belmonte

La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

Ai sensi della norma incriminata le amministrazioni che nel triennio 2007-2009 intendono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

La ricorrente lamenta la violazione della Costituzione, dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, deducendo un indebito intervento statale nella materia dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; materia che appartiene alla competenza primaria della Provincia ai sensi dell'art. 8, numero 1, dello statuto speciale, e alla competenza residuale delle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Quest'ultimo titolo di competenza opera anche in favore della Provincia in virtù del principio di adeguamento automatico di cui all'art. 10 della l.cost. 3/2001, che estende *ex lege* alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome le forme di autonomia attribuite alle Regioni ordinarie dalla Costituzione, ove più ampie di quelle discendenti dagli statuti speciali.

In ogni caso, i vincoli posti dalla norma non costituiscono espressione dei limiti che condizionano le potestà legislative, primarie o anche solo concorrenti, attribuite dallo statuto speciale alla Provincia, giacché la prescrizione statale non introduce principi fondamentali o principi di riforma economico-sociale, ma

opera scelte specifiche e concrete circa le quote da riservare a chi abbia già avuto determinate occasioni di lavoro non subordinato con la Provincia medesima.

A tutto ciò si aggiunge la violazione delle norme di attuazione dello statuto speciale, che escludono (art. 2 del d.lgs. 266/1992) la diretta applicabilità delle leggi statali nelle materie di competenza provinciale.

Sotto un altro profilo, la clausola di salvaguardia contenuta nella legge finanziaria, secondo cui le disposizioni della legge stessa sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con le norme statutarie, non può operare in relazione a disposizioni come quella impugnata, che espressamente o implicitamente dispongono la propria applicazione alla Provincia autonoma di Trento.

Secondo l'Avvocatura erariale la norma *de qua*, al pari delle altre disposizioni in materia di pubblico impiego della legge finanziaria, persegue invece lo scopo di un riequilibrio della spesa pubblica, da raggiungersi nel caso specifico attraverso la riduzione della spesa per il personale.

La disposizione esprime quindi un principio fondamentale di riforma economico-sociale e di coordinamento della finanza pubblica, imponendo l'applicazione su tutto il territorio nazionale di regole unitarie volte alla tendenziale stabilizzazione del personale pubblico, all'insegna della trasparenza e del contenimento della spesa.

Ad avviso del giudice costituzionale la questione è fondata in quanto la prescrizione statale non può essere qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Essa non impone *alcun limite quantitativo o di spesa per le assunzioni di personale o la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa*, ma prescrive, ove nel triennio 2007-2009 siano banditi concorsi per l'assunzione di personale a tempo determinato, una obbligatoria riserva di posti a favore di soggetti che abbiano già intrattenuto con l'amministrazione banditrice rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di almeno un anno alla data fissata dalla legge.

Il tema che concretamente viene in rilievo è in realtà quella dell'accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno. Così ricostruiti i termini della questione, la Corte osserva come la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale attenga alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, rientrando nella competenza esclusiva/residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Una identica competenza esclusiva in materia di organizzazione interna è quella di cui dispone la Provincia ai sensi del già richiamato art. 10 della l.cost. 3/2001. La Costituzione prevede infatti una forma di autonomia più ampia di quella attribuita dallo statuto speciale, che riconosce sì alla Provincia una potestà legislativa in tema di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, ma condiziona l'esercizio della stessa al rispetto dei limiti propri della potestà legislativa primaria della Regione Trentino-Alto Adige.

Né la dichiarazione di illegittimità costituzionale può essere evitata evocando la clausola di salvaguardia fissata dalla legge finanziaria 2007 a beneficio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Questa clausola, in quanto generica e riferita ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non può escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme ritenute da Regioni e Province autonome pienamente applicabili sul loro territorio.

La norma è dunque illegittima nella parte in cui si applica anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.